

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Questioni Di Effetti Patrimoniali Delle Unioni Registrate](#) > Malta

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Malta



Malta

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) - le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Non è ammesso alcun ulteriore ricorso contro una sentenza della Corte d'appello su un ricorso avverso una decisione relativa alla dichiarazione di esecutività, fatta eccezione per un riesame ai sensi delle disposizioni del titolo IV del terzo libro del codice di organizzazione e di procedura civile ([capo 12 delle leggi di Malta](#)) ("nuovo procedimento").

Articolo 65, paragrafo 1 - l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

■ Ultimo aggiornamento: 01/10/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.